

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5864 di Venerdì 06 giugno 2025

C'era una volta - Manuale per Costruttore Edile e del Geometra - terza parte

Le demolizioni ed i macchinari di cantiere: l'ultima parte del capitolo "Norme prevenzione infortuni" del Manuale per Costruttore Edile e del Geometra.

Con l'articolo della rubrica "**C'era una volta**" di oggi, completiamo l'analisi del capitolo "Norme prevenzione infortuni" del **Manuale per Costruttore Edile e del Geometra** (Edizioni Cremonese), nella sua quarta edizione, pubblicata nel 1975, a firma del Dott. Ing. Antonello Giori.

Leggi gli articoli precedenti:

- [C'era una volta - Manuale per Costruttore Edile e del Geometra](#)
- [C'era una volta - Manuale per Costruttore Edile e del Geometra - seconda parte](#)

Dopo aver trattato vari aspetti delle norme, oggi affrontiamo il tema delle demolizioni e dei macchinari.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1025] ?#>

Per quanto riguarda il primo argomento, ovvero le demolizioni, vengono indicate una serie di regole che devono essere messe in atto e che sono tutt'oggi importanti per il loro significato.

Ci riferiamo

- alla ricognizione accurata delle condizioni di conservazione e stabilità dell'opera da demolire,
- alla necessità di precise e tassative disposizioni per la condotta dei lavori, alla sorveglianza continua ed assidua da parte di un tecnico responsabile,
- alla rimozione di linee elettriche e condotte d'acqua e di luce,
- della necessità di realizzare ponteggi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione,

- alla necessità di eseguire opere di puntellamento di muri, pilastri, volte, ecc. rese necessarie da lesioni e da demolizioni di parti contrastanti, nonché della messa in opera di opere provvisoriale atte a garantire l'incolumità dei passanti,
- dell'eventuale puntellamento di opere attigue,
- della proibizione di gettare dall'alto il materiale abbattuto, che va convogliato invece in appositi canali;
- della necessità di irrorazione con acqua delle macerie al fine di ridurre la polvere.

Leggendo quanto sopra, ci si rende conto che si tratta delle stesse regole che da sempre sono vigenti e che, nonostante ciò, ai giorni nostri, molte volte sono disattese da chi esegue le demolizioni o da chi progetta la demolizione stessa o effettua la supervisione di tali lavori.

Passando poi al tema relativo alle macchine da cantiere, ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare tematiche che si ripetono da sempre, ma che molte volte non vengono recepite da lavoratori ed imprese. Tra queste:

- l'installazione delle macchine su solida base di appoggio,
- avere le parti in moto ben protette,
- avere sgombro il campo d'azione da qualsiasi ostacolo, cosa o persona,
- avere le parti elettriche in tensione idoneamente protette,
- effettuare la messa a terra delle macchine ed attrezzature che lo richiedono.

Dal testo della pubblicazione sono passati 50 anni ed a volte viene da chiedersi perché sia ancora necessario, in alcuni cantieri, con alcune ditte e lavoratori, ripetere gli stessi concetti e le stesse regole.

manuali Cremonese

1

manuale del costruttore civile e del geometra

Aggiornamenti:

D.M. 16 giugno 1976 " Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e pre-compresso e per le strutture metalliche "

D.M. 3 marzo 1975 " Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche "

giugno 1976, n. 319 " Norme per la tutela all'inquinamento atmosferica " normativa emanata in maggio 1977

0255
profess
mann

Edizioni Cremonese



Fig. 20.

II. Demolizioni. — Devono essere messe in atto le seguenti norme:

- a) ricognizione accurata delle condizioni di conservazione e stabilità dell'opera da demolire;
- b) precise e tassative disposizioni per la condotta dei lavori e sorveglianza continua e assidua da parte di un tecnico responsabile;
- c) rimozione di linee elettriche e condotte d'acqua e luce;
- d) per demolizioni di altezza > 5 m servirsi di ponteggi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione;

e) esecuzione delle opere di puntellamento di muri, pilastri, volte, ecc. rese necessarie da lesioni e da demolizioni di parti contrastanti, nonché opere provvisoriamente atte a garantire l'incolumità dei passanti;

- f) eventuale puntellamento di opere attigue;
- g) proibizione di gettare dall'alto il materiale abbattuto, che va invece convogliato in appositi canali;
- h) irrorazione con acqua delle macerie, per ridurre la polvere.

12. Macchine da cantiere. — Devono:

- a) essere installate accuratamente su una solida base d'appoggio;
 - b) essere robuste, semplici e di facile manovrabilità;
 - c) avere le parti in moto di facile accessibilità (ingranaggi, cinghie, pulegge) ben protette;
 - d) avere sgombrato il campo d'azione della macchina da qualsiasi ostacolo o di cosa o di persona (escavatori, gru a torre mobili in prossimità di tetti o terrazze - fig. 21);
 - e) proibizione di transito sotto i carichi sospesi (apparecchi di sollevamento);
 - f) usare ganci di sicurezza (apparecchi di sollevamento) e effettuare l'imbracaggio a regola d'arte;
 - g) per le macchine elettriche proteggere le parti in tensione; effettuare la « messa a terra » (v. § 1); usare tensioni di sicurezza.
- Per le caratteristiche di queste macchine vedere i Capp. MOTORI TERMICI, MOTORI ELETTRICI, MACCHINARIO DA CANTIERE.




Fig. 21.

A cura Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: www.sicurezza-ceraunavolta.it

1. La riproduzione di parte dell'opera citata è fatta ai sensi dell'art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 unicamente per fini non commerciali e per uso di discussione, non costituendo la citazione concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it